



Piazza de Gasperi,1
Tel. 0278618272
PEC: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it
Ufficio Tributi
e-mail: tributi@comune.garbagnate-milanese.mi.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO – INFORMATIVA PER I CLIENTI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Il Comune di Garbagnate Milanese, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 4 novembre 2024, ha istituito, a decorrere dal 1° aprile 2025, l'Imposta di Soggiorno, dovuta da chiunque pernotti nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non sia residente nel Comune di Garbagnate Milanese.

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità.

L'imposta è applicata:

1. per l'intera durata del soggiorno per le strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel, residenze turistico- alberghiere, alberghi diffusi, condhotel);
2. Fino al massimo di quattordici pernottamenti e/o alloggiamenti consecutivi per le strutture ricettive non alberghiere (case per ferie, ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande, case appartamenti per vacanze, bed& breakfast, rifugi, aziende ricettive all'aria aperta), nonché immobili destinati alla locazione breve o per finalità turistiche di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017. Dal quindicesimo giorno di soggiorno consecutivo in poi l'imposta non è dovuta.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 11 novembre 2024 sono state approvate per l'anno 2025 le seguenti tariffe giornaliere dell'imposta di soggiorno:

Tipologia struttura	Tariffa giornaliera
Alberghi o Hotel , Alberghi diffusi, Codhotel	€ 3,00
Residenze Turistico-Alberghiere	€ 2,00
Strutture ricettive non alberghiere (B&B,Case per ferie, ostelli per gioventù, foresterie lombarde, locande , case e appartamenti per vacanze, rifugi, aziende ricettive all'aria aperta, locazione breve o per finalità turistiche	€ 2,00

L'imposta deve essere pagata da parte del soggetto che alloggia nelle struttura ricettiva con il rilascio della ricevuta nominativa/ fattura fiscale emessa dal gestore. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.

ESENZIONI

L'imposta non è dovuta:

- a) minori fino al compimento del 18° anno di età;
- b) i familiari e/o affini o comunque accompagnatori, fino ad un massimo di uno e limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio del Comune di Garbagnate Milanese;
- c) i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della Regione Lombardia e i relativi accompagnatori, fino ad un massimo di uno per paziente;
- d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
- e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- f) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
- g) i "volontari" coordinati dalla Protezione Civile che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
- h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario, nonché il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

DICHIARAZINE DI ESENZIONE

L'esenzione di cui ai punti b), c) e d), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

L'esenzione di cui ai punti f), g) e h), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, o da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.